



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Corte Suprema di Cassazione - Ord. n. 27032 del 2013 - L'elevato reddito non è indice di autonoma organizzazione.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. ⁹⁷

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 90 del 18 ottobre 2013, si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 27032/2013 (All. n. 1) ha confermato l'orientamento che esclude la sola rilevanza del dato reddituale ai fini dell'IRAP. Il reddito elevato non è sempre sintomo di autonoma organizzazione. Di conseguenza, non è soggetto a IRAP il professionista di "chiara fama" che dichiara molto, ma che utilizza strutture predisposte da altri.

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un primario di cardiologia che denunciava redditi professionali assai elevati. Quest'ultimo davanti ai giudici di merito aveva inutilmente dedotto il suo diritto a ottenere dall'Amministrazione Finanziaria quanto erroneamente versato a titolo di IRAP per il 2004.

La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che i redditi elevati di un professionista "non costituiscono però di per sè sintomo sufficiente della esistenza di una "autonoma organizzazione" (si vedano le ordinanze di questa Corte n. 9276 del 7 giugno 2012 e n. 9693 del 13 giugno 2012 relative ad esercenti la professione medica), in quanto ben può accadere che professionisti di chiara fama svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte (ad esempio in cliniche private o con il regime dell'intramoenia) così come sostenuto dal contribuente. La tesi del contribuente è poi resa credibile dal quadro delle spese da lui affrontate ove non figurano oneri per dipendenti e per immobili, ma solo oneri per compensi a terzi non dipendenti (attribuite al commercialista) ed altri oneri non meglio precisati e non specificamente valutati dal giudice di merito".

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

All. n. 1



FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2013/10516-12-12-2013-PARTENZA

06.12.2013 Corte di Cassazione – Civile (IRAP: l'elevato reddito non è indice di autonoma organizzazione)

Fatto e diritto

Un primario di cardiologia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha accolto l'appello dell'ufficio ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP.

La Corte ha rilevato che, pur essendo evidente la presenza di redditi professionali assai elevati, gli stessi non costituiscono di per sé sintomo sufficiente della esistenza di una "autonoma organizzazione", in quanto ben può accadere che professionisti di chiara fama svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte (ad esempio in cliniche private o con il regime dell'intra moenia).

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Corte di Cassazione - Sez. VI; ord. n. 27032 del 02.12.2013

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E' stata depositata la seguente relazione:

1. Il dott. A. M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 128/49/10 del 4 ottobre 2010 che accoglieva l'appello dell'ufficio ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente all'anno 2004.
2. L'Amministrazione si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Invero il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta senza procedere ad una concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto.

Il dott. M. primario di cardiologia denuncia redditi professionali assai elevati, tali redditi non costituiscono però di per sé sintomo sufficiente della esistenza di una "autonoma organizzazione" (si vedano le ordinanze di questa Corte n 9276 del 7 giugno 2012 e n 9693 del 13 giugno 2012 relative ad esercenti la professione medica); in quanto ben può accadere che professionisti di chiara fama svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte (ad esempio in cliniche private o con il regime dell'intra moenia) così come sostenuto dal contribuente. La tesi del contribuente è poi resa credibile dal quadro delle spese da lui affrontate ove non figurano oneri per dipendenti e per immobili, ma solo oneri per compensi a terzi non dipendenti (attribuite al commercialista) ed altri oneri non meglio precisati e non specificamente valutati dal giudice di merito.

Il Collegio ha condiviso la relazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che deciderà anche per le spese del presente grado di giudizio.